REGOLAMENTO (CE) N. 319/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1996

che deroga, per la campagna 1996/97, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in ordine ai termini ivi previsti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/95 [4], ha previsto la conclusione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori di pomodori entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle condizioni climatiche particolari manifestatesi nelle principali regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1996/97, posticipare di un periodo ragionevole le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché per la loro trasmissione all'organismo nazionale competente;

considerando l'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 e per la campagna 1996/97, il termine per la conclusione dei contratti preliminari è fissato al 21 marzo 1996 e il termine per la trasmissione della copia del contratto preliminare all'organismo designato è fissato al 30 marzo 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.
[3] GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.
[4] GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 52.